

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1568 del 25/05/2016
Oggetto	D.P.R. 59/2013. DITTA CASEIFICIO SOCIALE CANALONE SOCIETÀ COOPERATIVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "VENDITA DI BURRO E FORMAGGIO OTTENUTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL LATTE CONFERITO DAI SOCI, SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA GALLUZZI N. 29.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1593 del 24/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno venticinque MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

**D.P.R. 59/2013. DITTA CASEIFICIO SOCIALE CANALONE SOCIETÀ COOPERATIVA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITÀ DI "VENDITA DI BURRO E FORMAGGIO OTTENUTI DALLA TRASFORMAZIONE DEL LATTE CONFERITO DAI SOCI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO UBICATO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA GALLUZZI N. 29.**

**LA DIRIGENTE**

**VISTO** il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

**ATTESO** che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

**VISTA** l'istanza del CASEIFICIO SOCIALE CANALONE SOC. COOP. trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzione di Sportello Unico anche per il Comune di Cortemaggiore) con nota del 18.01.2016 (acquisita agli atti il 22/01/2016 con prot. n° PGPC/2016/369), per l'ottenimento dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di "vendita di burro e formaggio ottenuti dalla trasformazione del latte conferito dai soci" svolta nello stabilimento in oggetto. Detta istanza è stata formulata:

- per ottenere l'autorizzazione ex art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- per ottenere l'autorizzazione ex art. 124 del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i. allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- per presentare la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto riguarda l'impatto acustico;

**PRESO ATTO** che:

- le acque reflue generate dall'insediamento in oggetto sono costituite da:
  - acque reflue industriali provenienti dall'attività di lavorazione del latte;
  - acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici, in uscita da una fossa Imhoff;
- le acque reflue di cui sopra vengono trattate mediante un depuratore biologico a fanghi attivi, avente potenzialità di 30 Kg BOD<sub>5</sub>/giorno (pari a 500 A.E. secondo la definizione di cui all'art. 74, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.);
- lo scarico è dotato di un pozzetto di prelievo fiscale indicato con la dicitura "pozzo prelievo campioni" nella tavola unica "Schema impianti tecnologici e servizi vari" datata 15/11/2011 ed allegata all'istanza del 04/10/2011 (acquisita agli atti della Provincia di Piacenza l'08/11/2011 con prot. n° 76480);
- ai sensi del punto 2), comma 2.4, della Deliberazione G.R. n° 1053/2003 sono da considerare acque reflue industriali *"anche quelle derivanti da attività industriali che danno luogo ad un unico scarico finale in cui confluiscono anche eventuali reflui domestici"*;
- lo scarico (in uscita dal depuratore biologico) è classificato come scarico di acque reflue industriali e recapita nel corpo idrico superficiale "canale di scolo stradale" confluyente nel canale consortile "Canalone di Cortemaggiore" (canale di bonifica promiscuo) gestito dal Consorzio di Bonifica di Piacenza;
- lo scarico di acque reflue industriali era stato autorizzato dalla Provincia di Piacenza con atto D.D. n° 14 del 09/01/2012;
- le acque meteoriche recapitano autonomamente in corpo idrico superficiale dando origine a scarichi non soggetti ad autorizzazione;

**ACQUISITA** la nota 17/05/2016, prot. n° 2016/003204 con la quale il Dipartimento di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole, facendo presente peraltro che, in considerazione della presenza di torri evaporative, si evidenzia la necessità di ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";

**RICHIAMATE INTEGRALMENTE** le risultanze dei lavori della conferenza di servizi che, nella seduta conclusiva del 18/5/2015 - acquisiti i contributi istruttori degli Enti ed Organismi coinvolti nel procedimento - ha espresso parere favorevole al rilascio alla Ditta CASEIFICIO SOCIALE CANALONE SOC. COOP. per l'attività di "vendita di burro e formaggio ottenuti dalla trasformazione del latte conferito dai soci" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore, Via Galluzzi n° 29, dell'Autorizzazione Unica Ambientale che comprende e sostituisce i sopra citati titoli abilitativi;

**RICHIAMATE** le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

**RICHIAMATI** altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

**VISTO inoltre** il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

**DATO ATTO** che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

## **DISPONE**

Per quanto indicato in narrativa

1. di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta **CASEIFICIO SOCIALE CANALONE SOCIETÀ COOPERATIVA** (C. FISC. 00170900336) per l'attività di "vendita di burro e formaggio ottenuti dalla trasformazione del latte conferito dai soci" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore, Via Galluzzi n° 29 (che è anche sede legale). Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi:
  - autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
  - autorizzazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n° 152/2006 e s.m.i., allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;;
  - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
2. di stabilire, **per le emissioni in atmosfera**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

### **EMISSIONE N. E1 – GENERATORE VAPORE A METANO**

Portata	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	365 gg/anno
Durata massima giornaliera	4 h/gg
Altezza minima	8 m
Concentrazione inquinanti	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi azoto	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi zolfo	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

#### **EMISSIONE N. E2 – CALDAIA A METANO**

Portata	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Durata massima annua	180 gg/anno
Durata massima giornaliera	3 h/gg
Altezza minima	8 m
Concentrazione inquinanti	
Materiale particolare	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi azoto	350 mg/Nm <sup>3</sup>
Ossidi zolfo	35 mg/Nm <sup>3</sup>

Le concentrazioni di inquinanti sono riferite ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso secco pari al 3%.

#### **EMISSIONE N. E3, E4, E5, E6 – VENTOLE A PARETE PER RICAMBIO ARIA**

#### **EMISSIONE N. E7, E8 – SFIATI SILOS**

#### **EMISSIONE N. E9 – SCARICO VAPORE TORRE RAFFREDDAMENTO**

#### **EMISSIONE N. E10 – VASCA DEPURAZIONE ACQUA**

#### **EMISSIONE N. E11, E12 – GRUPPI FRIGO**

- a) i camini E1 ed E2 devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del **D.Lgs. 81/08** e s.m.i.;
  - b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:
    - UNI 10169 per la determinazione delle **portate**, ove non applicabile dovrà essere usato il metodo UNICHIM M.U. 422;
    - UNI EN 13284-1 per la determinazione del **materiale particolare**;
    - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di azoto**;
    - ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli **ossidi di zolfo**;
  - c) per la misura del **materiale particolare** la durata dei campionamenti deve essere pari a 60 minuti oppure il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0,5 m<sup>3</sup>;
  - d) per la verifica di conformità ai limiti di emissione si deve far riferimento ai criteri indicati nell'allegato 6 alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, in particolare al punto 2.3;
  - e) per i camini E3, E4, E5, E6, E7, E8, E9, E10, E11 ed E12 non vengono fissati limiti di emissione;
  - f) fermo restando il rispetto dei limiti di emissione stabiliti per **E1** ed **E2** il gestore può non effettuare autocontrolli periodici. In ogni caso devono essere effettuati i controlli previsti in sede di messa a regime;
  - g) devono essere adottati accorgimenti da mettere in atto al fine di prevenire o limitare l'insorgere e il diffondersi di emissioni diffuse;
  - h) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - i) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **cinque mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
  - j) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, la ditta è tenuta a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. **Decorsi 15 giorni** dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione della Ditta;
3. di stabilire, **per lo scarico di acque reflue industriali**, il rispetto, nel pozzetto di campionamento fiscale come indicato in premessa, dei limiti di cui alla colonna "Scarico in acque superficiali" della tabella 3 - allegato 5 della parte terza - del D. Lgs. n° 152/2006 e s.m.i.;

4. di impartire, **per lo scarico di acque reflue industriali nel corpo idrico superficiale** "canale di scolo stradale" confluyente nel canale consortile "Canalone di Cortemaggiore";, le seguenti prescrizioni:
- a) il pozzetto di prelievo fiscale dovrà essere in ogni momento accessibile ed attrezzato per consentire il controllo ed un corretto campionamento per caduta delle acque reflue da parte dell'Autorità competente;
  - b) venga prevista almeno con cadenza annuale, una verifica tecnico-funzionale del depuratore e delle condotte fognarie dello stabilimento;
  - c) i fanghi provenienti dall'impianto di depurazione dovranno essere periodicamente asportati al fine di mantenere una corretta efficienza depurativa;
  - d) venga comunicata ogni eventuale variazione della fascia oraria di scarico all'ARPAE e al Consorzio di Bonifica di Piacenza almeno 48 ore prima della variazione medesima;
  - e) l'immissione dello scarico nel corpo idrico ricettore non dovrà creare nel medesimo condizioni di erosione o di ristagno per difficoltà di deflusso; a tal fine dovrà essere costantemente verificata e mantenuta una corretta pendenza del tratto di restituzione;
  - f) nel caso si verificano situazioni o imprevisti che modifichino il regime o la qualità dello scarico, ovvero malfunzionamenti o disservizi all'impianto di depurazione o alle condotte fognarie interne, la Ditta in oggetto dovrà immediatamente darne comunicazione (tramite PEC o fax) all'ARPAE, all'A.U.S.L. e al Consorzio di Bonifica di Piacenza, indicando le cause dell'imprevisto ed i tempi necessari per il ripristino della normalità; una volta ripresa la piena efficienza se ne dovrà dare comunicazione ai medesimi Enti;
  - g) dovrà essere preventivamente comunicata all'ARPAE ogni eventuale modifica al sistema di depurazione o variazione delle modalità dello scarico rispetto a quanto agli atti;
5. **di fare salvo** che:
- o i fanghi e qualsiasi altro rifiuto provenienti dalla manutenzione/pulizia dell'impianto di depurazione, della fossa Imhoff o delle condotte fognarie dovranno essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto della normativa di settore vigente;
  - o in considerazione della presenza di torri evaporative, è necessario ottemperare quanto previsto dalla D.G.R. n. 1115/2008 "Linee guida regionali per la sorveglianza e il controllo della legionellosi";
6. **di dare atto** che:
- il provvedimento conclusivo – che verrà rilasciato dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po (svolgente funzione di SUAP anche per il Comune di Cortemaggiore) sulla base del presente atto – sostituisce l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali richiamata nelle premesse e comprende la comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico, pure richiamata in premessa;
  - sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
  - resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
  - la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
  - la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
  - ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P.R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
  - il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente  
Dott.ssa Adalgisa Torselli  
con firma digitale

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**